

LA TUTELA DELLE VARIETA' VEGETALI E LE OPZIONI ESISTENTI

**Domenico Strazzulla,
Ufficio Sementi MIPAAF**

**Bologna, 30 giugno 2011,
Convegno ASSOSEMENTI / Orto wic**

Un costitutore italiano di varietà vegetali oggi si trova sostanzialmente di fronte a due opzioni per tutelare le proprie novità:

- la privativa comunitaria, oppure
- il brevetto vegetale nazionale.

Entrambe queste strade si basano sui principi della Convenzione UPOV, che è stata approvata a Parigi nel 1961.

Con l'approvazione nel 1994 della WTO (*world trade organization*), vennero approvati anche i cosiddetti “Accordi TRIPS” (*trade related aspects of intellectual property rights*), i quali stabiliscono che i paesi aderenti debbano prevedere la protezione delle varietà vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due.

La Convenzione UPOV viene riconosciuta come uno specifico sistema di tutela delle varietà vegetali.

La Convenzione UPOV

Upov significa “Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali”

Ha sede a Ginevra ed è collegata all'OMPI (in inglese WIPO = World Intellectual Property Organization) una delle agenzie delle Nazioni Unite.

La Convenzione è stata adottata il 2 dicembre 1961, poi successivamente modificata il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 9 marzo 1991

Alcune definizioni

Il costitutore

- la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà
- il datore di lavoro della persona precitata o chi ne ha commissionato il lavoro
- l'avente causa della prima o della seconda persona di cui sopra

La varietà

un insieme vegetale del grado tassonomico più basso conosciuto che presenta determinate caratteristiche

Condizioni per la protezione

Per essere idonea alla protezione la varietà deve essere

- distinta
- stabile
- omogenea
- nuova

Il carattere di “novità”

La varietà si considera nuova quando, alla data di deposito della domanda di protezione, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto del raccolto non è stato venduto né consegnato a terzi, dal costitutore con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà.

Il divieto di commercializzazione o di sfruttamento prevede dei tempi di grazia:

- 1 anno sul territorio nazionale
- 4 anni fuori dal territorio nazionale
(6 anni nel caso della vite e degli alberi)

Atti soggetti ad autorizzazione

- produzione o riproduzione
- condizionamento a scopo di produzione o riproduzione
- offerta in vendita
- vendita o altro tipo di commercializzazione
- esportazione
- importazione
- detenzione per uno dei precedenti scopi

La portata del diritto del costitutore

Il diritto si esercita attraverso l'autorizzazione che il costitutore può concedere a terzi per determinati atti relativamente al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta

Circa il prodotto della raccolta, gli stessi atti sono soggetti ad autorizzazione del costitutore a meno che lo stesso non abbia già esercitato il proprio diritto in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione

Sui prodotti trasformati, invece, i diritti possono essere esercitati solo qualora la legislazione nazionale lo preveda

Varietà essenzialmente derivate

Il diritto di costitutore si esercita, anche, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando queste non siano, a loro volta, delle varietà essenzialmente derivate

Sono varietà essenzialmente derivate:

- le varietà che conservano le espressioni dei caratteri essenziali della varietà iniziale
- si distinguono nettamente dalla varietà iniziale
- risultano conformi alla varietà iniziale salvo per ciò che concerne la derivazione

Esempi di varietà essenzialmente derivate

- selezione di mutante naturale
- selezione di una variante individuale
- interventi di ingegneria genetica

Il ripetuto impiego nella selezione

Il diritto di costitutore si esercita, anche, sulle varietà che necessitano il ripetuto impiego della varietà protetta

Eccezioni al diritto di costitutore

- atti compiuti in ambito privato
- atti compiuti a titolo sperimentale
- atti compiuti per creare nuove varietà

Limitazioni al diritto del costitutore

l'unico motivo di limitazione della portata del diritto di costitutore è l'interesse pubblico

Campo di applicazione

Le disposizioni sulla tutela delle nuove varietà vegetali si applicano a tutti i generi e specie

Durata del diritto

La durata del diritto non può essere inferiore a 20 anni.

Per le viti e gli alberi tale durata non può essere inferiore a 25 anni.

La durata è calcolata dalla concessione della protezione

Protezione provvisoria

Protezione concessa per il periodo compreso tra il deposito (o pubblicazione) della domanda e la concessione del titolo di protezione

Nullità del diritto

Sono motivi di nullità:

- l'accertamento che al momento del conferimento del titolo la varietà non era nuova o distinta;
- se il titolo è stato concesso su informazioni documentali, che la varietà non è omogenea o stabile;
- che il titolo è stato concesso ad una persona che non poteva averne diritto

Decadenza del diritto

Sono invece motivi di decadenza:

- non sono più soddisfatti i requisiti di omogeneità e stabilità
- il costitutore non fornisca documenti e materiali sulla conservazione in purezza della varietà
- il costitutore non paghi le tasse per il mantenimento in vita del titolo di protezione
- il costitutore, in caso di cancellazione della denominazione, non provveda a proporre una nuova

La tutela varietale italiana

- L'Italia ha stabilito le prime “Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali” con il DPR n. 974/75 (*Convenzione UPOV 1961*)
- Con il D.lgs n. 455/98, l'Italia ha poi approvato le norme di adeguamento all'atto di revisione del 1991 della convenzione UPOV
- Tali norme si trovano oggi all'interno del “Codice della proprietà industriale”, approvato con il D.lgs. n. 30/2005 e già modificato nel 2010

Nel decreto legislativo n. 455/98 non si parla più di diritti di brevetto, ma di privativa per nuove varietà vegetali.

Si applicano comunque le disposizioni della Convenzione UPOV del 1991 in materia di:

- definizione di costitutore
- definizione di varietà
- condizioni per la protezione
- portata del diritto

La durata del diritto concesso è pari a:

- 20 anni per tutte le specie, eccetto
- 30 anni per vite e alberi (*la Convenzione UPOV prevede un minimo di 25 anni*)

Prove descrittive

La conformità della varietà è accertata attraverso dati documentali o prove in campo :

- fruttiferi (Ist. Sper. Frutticoltura)
- vite (Ist. Sper. Viticoltura)
- rosa e garofano (Ist. Sper. Floricoltura)
- altre floricole (Ist. D. Aicardi)
- melo (Veneto Agricoltura)
- specie orticole (ENSE)
- specie agricole (ENSE e Reg. E/R)

Per l'esame di campo vengono utilizzati i protocolli tecnici suggeriti dal CPVO o dall'UPOV

U.I.B.M.

La procedura per l'ottenimento del titolo di tutela nazionale fa capo all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ministero sviluppo economico), il quale rilascia, in caso di istruttoria favorevole, il relativo titolo di protezione

La Commissione interministeriale

Una apposita Commissione interministeriale, attraverso una procedura di consultazione, esamina i risultati delle prove di campo ed i dati documentali

Qualche dato statistico
riguardo i
titoli di tutela varietale italiani

U.I.B.M.

PVR granted:


In total, n° 2.420

Refused, n° 27

Withdrawn, n° 1.274

In progress, n° 372

Application, in total: n° 4093



U.I.B.M.


PVR granted per species:

Tree 359


Agricultural 533

Vegetables 146


Flower 1.382




Specie Agrarie




Specie floricole



Specie ortive



Specie da frutto



La privativa comunitaria

E' disciplinata dal regolamento (CE)
n° 2100 del 27 luglio 1994

Consente di ottenere, con una unica domanda, un titolo di protezione valido in tutti i paesi UE

E' gestito dal CPVO (*Community Plant Variety Office*), con sede ad Angers (Francia)

Le prove descrittive sono affidate dal CPVO a stazioni dislocate nei diversi Stati membri

Deroghe alla privativa comunitaria:

- il privilegio dell'agricoltore;
- la breeder's exemption

Il privilegio dell'agricoltore:

Gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare, ai fini della moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando materiale di propagazione di una varietà (diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi), protetta da una privativa comunitaria

Privilegio dell'agricoltore

Sono piccoli agricoltori quelli che coltivano vegetali su una superficie inferiore a quella necessaria per produrre 92 tons di cereali

Nel caso di applicazione della deroga i “piccoli agricoltori” non sono soggetti al pagamento di una remunerazione al titolare della privata

Agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione, tuttavia sensibilmente inferiore all'importo dovuto in condizioni normali

Le specie orticole sono escluse dal privilegio dell'agricoltore

L'esenzione del costitutore

Secondo l'art. 15 della Convenzione UPOV 1991, così come del regolamento CEE n. 2100/94, una varietà tutelata può essere utilizzata per costituire altre varietà.

Ovviamente debbono essere rispettati i principi riguardanti:

- le varietà essenzialmente derivate;
- il ripetuto impiego della varietà tutelata.

Le invenzioni biotecnologiche

Possono essere tutelate in base alla direttiva n° 98/44/CE (*applicata in Italia con la legge n. 78/2006, di recente trasferita nel D.lgs. 30/2005*)

Il titolo di tutela è un vero e proprio brevetto

La direttiva 98/44/CE precisa che non sono brevettabili:

- le varietà vegetali e le razze animali
- i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali

I rapporti tra brevetto biotech e privativa

Art. 9 direttiva 98/44/CE

la protezione attribuita da un brevetto a un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua azione

Articolo 12 direttiva 98/44/CE

Il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato

I procedimenti essenzialmente biologici

Nel dicembre 2010, l'EBA (*Enlarged Board of Appeal*) dell'EPO (*European Patent Office*), esaminando i seguenti due ricorsi riguardanti due varietà alle quali era stato concesso il brevetto industriale:

- “Broccoli case” (*G 2/07*), e
- “Tomato case” (*G 1/08*),

ha emesso il parere che segue:

“un processo per la produzione di piante che implichi l'incrocio sessuale tra gli interi genomi e la conseguente selezione delle piante, è escluso dalla brevettabilità”

Grazie
per l'attenzione